

Castagnetti, Sergio (2012). *Le leges libitinae flegree: edizione e commento* (Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano; Storia e Teoria del Diritto "F. De Martino"; Università degli Studi Federico II, XXXIV; pp. XIV, 282, Figg. 1-13). Napoli: Satura Editrice, ISBN 978-88-7607-112-6.

Loredana Cappelletti

Recensione nell'ambito del Progetto di Ricerca Nr. P 25418-G18 finanziato dall'Austrian Science Fund (FWF).

In questo volume, nato come Tesi di Dottorato in Diritto Romano presso l'Università di Napoli, viene offerta in sei capitoli un'analisi dettagliata, testuale e contenutistica, delle leggi di Puteoli e Cumae per l'appalto dei servizi di sepoltura, trasporto dei defunti ed esecuzione dei supplizi. Si tratta di un'analisi davvero notevole, che affronta con precisione la documentazione in questione non solo con l'ovvio approfondimento storico-giuridico, giurisdizionale, amministrativo di elementi, espressioni, procedure in essa presenti, ma contestualizzandola nell'ambiente locale di inizio I sec. d.C., nella cornice sociale ed economica dell'attività dell'impresa funebre e delle figure professionali in essa coinvolte. Dopo la prima edizione delle *leges* curata da L. Bove nel 1966 e le accurate notazioni e rielaborazioni a più voci di loro singoli aspetti, temi e problemi offerte nei due importanti volumi miscelanei apparsi un decennio fa,¹ risulta lodevole soprattutto l'iniziativa dell'A. di voler fornire, finalmente in un unico volume, sia la presentazione e il commento dei testi sia un quadro sistematico e complessivo di tutte le numerose tematiche ad essi collegate e collegabili – e per questo sarebbe stato utile un indice delle voci citate nel testo, in aggiunta al minuzioso indice delle fonti letterarie ed epigrafiche (pp. 257-282) – con discussione critica di letture, interpretazioni ed ipotesi precedenti.

I testi sono gli indiscussi protagonisti dei primi due capitoli. Nel cap. primo (pp. 1-32), dove la loro presentazione si può seguire in parallelo tramite gli apografi e le foto allegate al volume

(figg. 1-10, pp. 245-250), l'avvio è dato dalla descrizione della *lex libitina* incisa a Puteoli su lastra marmorea originariamente affissa a parete e secondo l'A. organizzata forse su cinque colonne, sormontate dall'ipotetico titolo [*De munere publi]co libitina[rio]*, delle quali solo tre sono superstiti e tra esse solo quella centrale, in trentaquattro linee, è del tutto pervenuta. Anche la *lex libitina* di Cuma è incisa su lastra marmorea, ma su due lati perché due volte redatta; la redazione più antica occupa il lato A con due colonne di testo frammentarie, in origine forse precedute da una terza non sopravvissuta, e con parte del titolo [*De munere public]o lib[iti]na[rio]*, individuato da G. Camodeca, e parte del sottotitolo *in terri[torio] efferentur? oppure decesserint?*. La lastra capovolta venne riutilizzata per incidere la redazione più recente della legge-appalto cumana, di cui restano frammenti di testo disposti su due, delle forse tre, colonne originarie. Nel complesso va detto che l'esame rigoroso di diversi elementi epigrafici e linguistici effettuato in sede di autopsia da o con G. Camodeca, ha consentito una più precisa e corretta restituzione dei testi (vd. risp. 9-18 e 19-23), anche con diverse novità di integrazione e commento rispetto alle precedenti edizioni, modificandone di conseguenza le letture, come emerge dalle traduzioni proposte. Nel cap. secondo (pp. 33-48) i testi sono inquadrati nei loro tempi e luoghi di incisione, esposizione e ritrovamento. Il *locus* occupato dall'impresa libitina è doppiamente menzionato nel testo puteolano, col. II linn. 16-17 e col. III linn. 20-21, dove lo si definisce anche come la sede deputata all'esposizione leggibile della *lex*, ed esso è stato identificato, ancora una volta da G. Camodeca, nel foro

¹ Bove (1966) = Bove (1967); Hinard & Dumont (2003); Panciera (2004).

della città, risalente ad età augustea, dove nel 1956 furono ritrovati i tre frammenti marmorei iscritti. L'A. accoglie la distinzione spaziale, formulata da Camodeca, tra il *locus* dell'impresa funebre e il *lucus Libitinae*; il primo da ubicare, come si è detto, nel foro, il secondo, da ubicare invece, secondo la *lex*, col. II, linn. 3-4, *intra turrem ubi hodie lucus est Libitinae*, laddove *intra* equivarrebbe qui secondo Camodeca a *citra* ed il bosco sacro sarebbe dunque "al di qua della torre" situata ai margini della città, in una posizione nuova (*ubi hodie*) risultante dall'ampliamento del perimetro urbano dell'antica colonia marittima di II sec. a.C., connesso alla fondazione della colonia augustea, un dato che quindi offre anche un appiglio per la datazione del testo in questo periodo. Nessun appiglio sicuro è invece disponibile per il luogo originario di pertinenza della lastra opistografa cumana, e mentre per la datazione della redazione sul lato A viene accolta la proposta di Camodeca favorevole all'età augustea, persistono i dubbi sulla datazione del testo del lato B, immediatamente connessi ai motivi in assoluto che mossero ad una seconda redazione della *lex*, e a tal proposito l'A. ritiene in via ipotetica che essi siano da attribuire al cambiamento di *status* istituzionale, da municipale a coloniale, vissuto da *Cumae* probabilmente in età domiziana.²

Nel cap. terzo (pp. 49-102) l'A. affronta soprattutto lo studio delle pene capitali³ - con rispettive modalità, committenti, ossia *domini* privati o magistrati locali, esecutori e destinatari - previste nelle leggi flegree e in generale, e le linn. 11-13 della col. II del testo di Pozzuoli gli danno inoltre occasione per definire un quadro delle fonti e del moderno dibattito sulla spinosa questione relativa all'esistenza ed ai limiti di una giurisdizione criminale in ambito locale nel pe-

riodo in questione.⁴ In particolare al tema della crocifissione, a cui rinvia in più punti specialmente la legge puteolana (e.g. *crux*, *patibulum*) è dedicato sia il paragrafo iniziale (pp. 49-56) sia un'Appendice in coda al capitolo (pp. 103-114):⁵ nel primo si inquadra la crocifissione nell'ambito dei *supplicia* previsti dal diritto penale romano, e dalle numerose fonti disponibili la *crux* risulta la punizione capitale suprema e tipicamente servile nei secoli III a.C. - III d.C.; nell'Appendice si passa a considerare l'insieme delle moderne teorie in merito all'origine ed alla diffusione della pratica della crocifissione, in gran parte favorevoli ad una sua localizzazione in ambito orientale e fenicio-punico, e si riflette inoltre sulla comparsa di questo tipo di esecuzione capitale nel mondo romano, per cui l'A. propende per la data del ca. 200 a.C. (sulla base spec. di Plaut. mil. 359). Secondo l'A., dunque, tale *supplicium* non va confuso con i *supplicia* arcaici romani dell'*arbor infelix*, che colpiva il reo di *perduellio*, e del simile *suspensum Cereri*, applicato all'attentatore delle messi.

Nel cap. quarto (pp. 114-164) vengono analizzate la composizione e la strutturazione interna dell'impresa funebre - secondo l'A. da non accostare alle *societates publicanorum* - e poi la regolamentazione del suo funzionamento ed i rapporti dell'impresa con l'autorità pubblica e del suo personale con l'*oppidum* ed il resto della cittadinanza. Vengono pertanto presentate e analizzate le varie figure professionali coinvolte

2 Sulle vicende amministrative di Cuma romana segnalò, oltre agli studi citati dall'A., anche Camodeca (2012).

3 Per le pene pecuniarie prescritte dal testo puteolano per alcuni illeciti, per la loro entità ed i procedimenti giudiziari per recuperarle, temi discussi dall'A. alle pp. 84-102, cfr. Wolf (2012).

4 Va detto che le argomentazioni di Galsterer (1971), citate dall'A. (spec. pp. 80-84) a favore dell'esistenza in età sillana di una giurisdizione criminale locale, si fondano soprattutto sulla *lex* osca di Bantia, ora in ImIt Bantia 1, e precisamente sulle linn. 8-18, concernenti processi comiziali competenti a giudicare accuse capitali e pecuniarie; tuttavia, per una serie di elementi e considerazioni, la *lex* va datata nel periodo immediatamente anteriore allo scoppio del *bellum sociale*, alla cui temperie ideologica va a mio avviso direttamente collegata, vd. su ciò Cappelletti (2011: pp. 28-36 e 46-60).

5 Sul tema, considerato specificamente in base alla documentazione puteolana, vd. ora Cook (2012) e Cook (2014: pp. 370-387).

nell'attività, menzionate e anche non menzionate (e.g. *libitinarius* e *dissignator*) nelle *leges flegree*. L'A. parte da quelle dirigenziali, ossia dal *manceps*, menzionato soprattutto nella legge puteolana, dove si specificano e.g. il numero massimo del personale di cui poteva disporre e dei *socii*, *praedes-socii* e altri soggetti (*particeps?*) coinvolti nell'appalto su cui poteva contare, il suo obbligo di esporre il testo della *lex* nella sede dell'impresa e quello di rispettare l'ordine di entrata delle richieste formali di prestazioni e ancora quello di risarcire il committente in caso di un suo ritardo nell'adempimento delle stesse. La presenza, accanto a *manceps*, di altri due termini tecnici, quali *redemptor* sempre nel testo di Pozzuoli e *conductor* nelle lacunose linee delle due redazioni cumane, portano l'A. ad approfondire l'esame di tali definizioni: nel complesso è opportuno pensare, almeno per le leggi in questione, ad un loro uso prevalentemente sinonimico, ossia rapportabile alla stessa figura dell'appaltatore di servizi pubblici e gestore dell'impresa, e resta difficile risalire ai motivi dell'uso di tale varietà terminologica (pp. 128–136; cfr. p. 209). Nelle pagine successive sono prese in esame le singole categorie professionali di individui addetti a compiti specifici nell'ambito dell'impresa libitinaria puteolana – *ustores*, *verberatores*, *carnifices*, *mercennarii* e *operae*, i due ultimi rispettivamente secondo l'A. lavoratori salariati, impiegati occasionalmente e forse di condizione libera, e lavoratori generici a servizio permanente, probabilmente servi del *manceps* (pp. 145–161) – e a tal proposito va rilevato che i testi flegrei offrono informazioni uniche ed importanti, come e.g. le tariffe delle rispettive prestazioni d'opera, ben precise prescrizioni e divieti in relazione all'età, allo stato di salute e tipi vari di menomazioni, a lavaggi/purificazioni notturne *intra turrem*, etc.

La descrizione delle attività, e relativi costi, luoghi, strumenti, svolte dall'impresa funebre puteolana tramite il suo personale, ossia allestimento di funerali, esecuzioni di *supplicia*, trasporto defunti, sepolture, cremazioni, è materia del cap. quinto (pp. 165–196). Di particolare interesse, soprattutto per le implicazioni sociali

e per la storia della mentalità civica e religiosa dell'epoca e del luogo, sono il divieto di lasciare insepolti i cadaveri per strada o le disposizioni relative alle modalità con cui spostare i corpi dei giustiziati, o quelle regolanti l'ordine di successione dei funerali corrispondente all'ordine in cui le richieste pervenivano in sede, disposizioni che tuttavia rompevano questo schema cronologico in casi speciali, quando si dava precedenza ai *funera* in base alla condizione sociale elitaria o alla giovane età dei defunti o alla veloce rimozione dei corpi di schiavi e schiave e dei suicidi per impiccagione, anch'essi, cioè i *suspendiosi*, secondo l'A. (pp. 189–196), in prevalenza schiavi o individui comunque di bassa estrazione.

L'ultimo capitolo, il sesto (pp. 201–232), contiene pagine fondamentali, poiché viene analizzata per la prima volta in dettaglio la *lex libitinaria* opistografa di Cuma.⁶ L'A. tratta sia le sue problematiche testuali e redazionali, sia il suo frammentario contenuto, che comunque offre, rispetto alla legge puteolana, espressioni e termini differenti, anche se di raro uso e/o di non sempre facile comprensione nel preciso contesto funerario – e.g. *pollinctor*, *strator*, *effusor*, *arca*, *fossa*, *pons*, *machina*, *calamus* – e inoltre elementi di conoscenza e spunti di riflessione non solo in merito all'organizzazione interna dell'impresa funebre ed al suo personale, ma anche relativamente al contesto territoriale, civico e sociale in cui essa era attiva.

Bove, L. (1966). Due nuove iscrizioni di Pozzuoli e Cuma. *RAAN*, 41, 207–243.

Bove, L. (1967). Due iscrizioni da Pozzuoli e Cuma. *Labeo*, 13, 22–48.

Camodeca, G. (2004). Per la riedizione delle *leges libitinariae flegree*. In S. Panciera (Ed.), *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinariae campane. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne su l'épigraphie*,

6 Di cui del resto l'A. si era già occupato in precedenza in Castagnetti (2004), usufruendo delle nuove proposte di lettura di G. Camodeca confluite in Camodeca (2004).

Castagnetti, Sergio (2012). *Le leges libitinae flegree: edizione e commento*

- Roma, 10-11 maggio 2002 (pp. 83-104). Roma: Quasar.
- Camodeca, G. (2012). La documentazione epigrafica e i templi dell'acropoli di Cuma romana. In C. Rescigno (Ed.), *Cuma. Il tempio di Giove e la terrazza superiore dell'acropoli. Contributi e documenti* (pp. 66-84). Venosa: Osanna.
- Cappelletti, L. (2011). *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.* Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
- Castagnetti, S. (2004). La lex Cumana libitina nelle sue due redazioni. In S. Panciera (Ed.), *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinae campanae. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne su l'épigraphie, Roma, 10-11 maggio 2002* (pp. 133-146). Roma: Quasar.
- Cook, J. G. (2012). Crucifixion as Spectacle in Roman Campania. *NT*, 54(1), 68-100.
- Cook, J. G. (2014). *Crucifixion in the Mediterranean World* (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 327). Tübingen: Mohr Siebeck.
- Galsterer, H. (1971). Die Lex Osca Tabulae Bantinae. Eine Bestandsaufnahme. *Chiron*, 1, 191-214.
- Hinard, F., & Dumont, J. C. (Eds.). (2003). *Libitina. Pompes funèbres et supplices en Campanie à l'époque d'Auguste. Édition, traduction et commentaire de la Lex Libitinae Puteolana*. Paris: De Boccard.
- ImIt = Crawford, M. H. (2011). *Imagines Italiae: a Corpus of Italic Inscriptions* (Vol. I-III), London: University of London.
- Panciera, S. (Ed.). (2004). *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinae campanae. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne su l'épigraphie, Roma, 10-11 maggio 2002*. Roma: Quasar.
- Wolf, J. G. (2012). Bussen, Einkommen und Preise. *SDHI*, 78, 3-21.

Univ.-Doz. Mag. Dr. Loredana Cappelletti / locappe@tin.it
 Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte
 Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät
 Schenkenstraße 8-10, A-1010 Wien, Austria